



## GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE - AVV  
**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
Via Leonardo Da Vinci n. 6 - 67100 - L'AQUILA  
[responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it](mailto:responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it)

Prot. nr. 248783/18

L'Aquila, 11/08/18

AI PRESIDENTE VICARIO  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
*Dott. Giovanni Lolli*  
L'AQUILA

E,p.c. AI PRESIDENTE DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA  
*Dott. Mauro Febbo*  
Via Michele Iacobucci  
L'AQUILA

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Chieti  
65100 - CHIETI

Procura Regionale Corte dei Conti  
Via Buccio di Ranallo 65/A  
67100 - L'AQUILA

Dott. Vincenzo Rivera  
Direttore Generale della Giunta Regionale  
SEDE

Dott. Emidio Primavera  
Direttore Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità,  
reti e Logistica  
Viale Bovio, 425  
65124 - PESCARA

Dott. Pierluigi Venditti  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  
Trasparenza di T.U.A. S.p.A. Società unica Abruzzese di  
Trasporto  
65128 - PESCARA

**Oggetto: Richiesta indagini su presunti abusi e violazioni di legge da parte del Socio-Regione; da parte degli amministratori; da parte del collegio Sindacale della Società Unica Abruzzese di Trasporto T.U.A. S.p.A.**

In riscontro e riferimento alla nota del Presidente della Commissione di Vigilanza prot.15903/PRES-02 del 09/08/2018, di pari oggetto, ad ogni buon fine compiegata alla presente, appare doveroso rappresentare che la T.U.A. S.p.A. ha nominato un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui spetta svolgere, tra l'altro, la vigilanza in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, in applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

In merito agli incarichi ai quali si riferisce la citata nota del 9/8/2018, le verifiche di che trattasi non possono spettare, pertanto, che al predetto RPCT, considerato che gli incarichi e le nomine, oggetto di controllo, sono stati conferiti



## GIUNTA REGIONALE

direttamente dal Consiglio di amministrazione della Società T.U.A. e non all'esito dell'adozione di provvedimenti formali di nomina/designazione da parte della Giunta Regionale o del Presidente della Regione<sup>1</sup>.

Pur tuttavia, preso atto della dichiarazione resa dal Dott. T. Tonelli, Presidente della T.U.A. S.p.A., al RPCT della predetta società Dott. P. Venditti, non ci si può esimere dal segnalare la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità tra l'incarico di Presidente della società T.U.A. e quello di Amministratore unico di una società controllata dal Comune di Pescara (ente con popolazione superiore a 15.000 abitanti), così come disposto dall'art. 13, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 39/2013, circostanza, questa, che comporta, *in primis*, la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto ai sensi dell'art.17 del D.lgs.n.39/2013 nonché le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.18 del prefato decreto<sup>2</sup> e precisate dall'ANAC, da ultimo, nella delibera n.578 del 13.06.2018.

Tanto si rappresenta alla S.V. per opportuna conoscenza, al fine di garantire l'adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario al ripristino della legittimità degli atti adottati dal "socio" Regione Abruzzo.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e utile collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale

Avv. Stefania Kaleri

<sup>1</sup> Provvedimenti, peraltro, quantomeno opportuni, a stima di chi scrive, al fine di assicurare anche il rispetto di quanto già rappresentato da questa Autorità con nota prot. 132525/18 del 9/5/2018 – Circolare applicativa inerente le modalità di verifica delle dichiarazioni- per la quale: "Ribadita l'obbligatorietà, in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, dell'accertamento dei requisiti necessari alla nomina ovvero, per quanto qui rileva, delle necessarie verifiche in ordine sia all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, sia all'insussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, alla stregua delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale, approvato con DGR n. 72/2014, si rammenta che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4 del d.lgs. n. 396/2013). In proposito deve tuttavia segnalarsi come l'ANAC ritenga *"altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica (omissis) sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti"* (Delibera n.833 del 3.10.2016) e coerentemente con tale indirizzo dispone il P.T.P.C.T. 2018-2020 approvato con DGR n.86 del 20.02.2018."

<sup>2</sup> 1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".